

ENERGIA: CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - Realizzazione di un impianto fotovoltaico - Ordine del Comune di non eseguire i lavori - Perché l'immobile è ubicato nel Centro storico cittadino - Legittimità.

Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 5 novembre 2021, n. 702

“[...] l'impianto fotovoltaico, oggetto della controversia in esame, non può essere eseguito senza alcun titolo abilitativo, in quanto ai sensi dell'art. 6, lett. e-quater), DPR n. 380/2001 rientrano nell'ambito degli interventi di attività di edilizia libera gli impianti fotovoltaici, “da realizzare al di fuori della zona A ex D.M. n. 1444/1968”, cioè al di fuori dei Centri Storici, mentre l'immobile del ricorrente, dove deve essere installato l'impianto in questione, si trova nel centro Storico di Venosa.

Comunque, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, DPR n. 380/2001 gli interventi edilizi subordinati alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) devono rispettare “le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente” e perciò anche la lett. m) del comma 2 dell'art. 9, del vigente Piano Colore ed Arredo Urbano del Comune di Venosa, nella parte in cui stabilisce che l'installazione dei pannelli solari è “consentita solo su terrazzi piani già protetti da parapetti di edifici assoggettati ad intervento di ristrutturazione edilizia, in modo che tutti gli elementi relativi agli impianti non siano normalmente visibili” [...].”

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venosa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Alessandro Singetta e Angelo Zaccagnino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) del 30.4.2021 il sig. Rocco Altieri ha manifestato al Comune di Venosa l'intenzione di installare sulla falda del tetto della sua abitazione, sita nel Centro Storico in Via San Marco n. 159, censita in catasto al foglio n. 78, particella n. 1438, subalterno n. 6, ricadente nella Zona A.7, contesto 7, del vigente Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, un impianto fotovoltaico di 6 kW, costituito da 20 pannelli di 300 W appoggiati sui coppi ed ancorati al solaio al di sotto del tetto tramite un sistema di profilati di alluminio e staffe di acciaio.

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venosa ha fatto presente ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990:

-prima con nota dell'11.5.2021 che la CILA conteneva la dichiarazione sostitutiva che l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre risultava necessaria la dichiarazione sul rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto, poiché l'intervento indicato doveva essere eseguito ad una certa altezza, sono presenti i rischi indicati nell'Allegato XI al D.Lg.vo n. 81/2008;

-poi con la nota del 12.5.2021 che, poiché l'immobile del ricorrente ricade nella Zona A.7, contesto 7, del vigente Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999 (dove sono consentiti esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d, DPR n. 380/2001), doveva essere dichiarata anche la conformità dell'intervento la lett. m) del comma 2 dell'art. 9, rubricato "Impianti tecnologici privati", del vigente Piano Colore ed Arredo Urbano, il quale prevede: "Di norma non è consentito installare pannelli solari su edifici assoggettati ad intervento di restauro scientifico o tipologico ed a risanamento conservativo; l'installazione di tali interventi potrà essere consentita solo su terrazzi piani già protetti da parapetti di edifici assoggettati ad intervento di ristrutturazione edilizia, in modo che tutti gli elementi relativi agli impianti non siano normalmente visibili", invitando "a sospendere le attività eventualmente intraprese" "nelle more della definizione dell'istanza".

In data 14.5.2021 il progettista e direttore dei lavori del sig. Rocco Altieri ha dichiarato il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed anche che la CILA del 30.4.2021 non viola la lett. m) del comma 2 dell'art. 9 del vigente Piano Colore, sia perché l'immobile in discorso era stato interamente ristrutturato ed era stato dotato di un impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura e pompa di calore funzionante quasi completamente con energie rinnovabili, sia perché l'impianto fotovoltaico da installare non è "normalmente visibile".

Con provvedimento dell'8.7.2021 (trasmessa con pec di pari data 8.7.2021), con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venosa, dopo l'inizio dei lavori comunicato il 7.7.2021, ai sensi dell'art. 23, comma 6, DPR n. 380/2001 ha ordinato al sig. Rocco Altieri di non effettuare l'installazione dell'impianto fotovoltaico, indicato nella CILA del 30.4.2021, sia perché "inammissibile", in quanto "la documentazione trasmessa in data 17.5.2021, non conformandosi alla documentazione tecnica richiesta, non consente in alcun modo di colmare le incongruenze e carenze rilevate nella comunicazione di preavviso di irricevibilità" del 12.5.2021, sia perché contrastante con la lett. m) del comma 2 dell'art. 9, rubricato "Impianti tecnologici privati", del vigente Piano Colore.

Il sig. Rocco Altieri con il presente ricorso, notificato il 4.10.2021 e depositato il 18.10.2021, ha impugnato il predetto provvedimento dell'8.7.2021, deducendo:

- 1) l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto la CILA "non può essere oggetto di dichiarazione di inefficacia, ma solo di un potere sanzionatorio";
- 2) l'eccesso di potere per errore nei presupposti, in quanto nel nostro ordinamento non esiste la dichiarazione di inefficacia e/o di diniego della CILA; nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venosa non aveva specificato le ragioni, per le quali la documentazione trasmessa dal ricorrente in data 17.5.2021 doveva ritenersi "inammissibile".

Si è costituito in giudizio il Comune di Venosa, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 3.11.2021 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato.

Infatti, l'impianto fotovoltaico, oggetto della controversia in esame, non può essere eseguito senza alcun titolo abilitativo, in quanto ai sensi dell'art. 6, lett. e-quater), DPR n. 380/2001 rientrano nell'ambito degli interventi di attività di edilizia libera gli impianti fotovoltaici, "da realizzare al di fuori della zona A ex D.M. n. 1444/1968", cioè al di fuori dei Centri Storici, mentre l'immobile del ricorrente, dove deve essere installato l'impianto in questione, si trova nel centro Storico di Venosa. Comunque, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, DPR n. 380/2001 gli interventi edilizi subordinati alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) devono rispettare "le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente" e perciò anche la lett. m) del comma 2 dell'art. 9, del vigente Piano Colore ed Arredo Urbano del Comune di Venosa, nella parte in cui stabilisce che l'installazione dei pannelli solari è "consentita solo su terrazzi piani già protetti da parapetti di edifici assoggettati ad intervento di ristrutturazione edilizia, in modo che tutti gli elementi relativi agli impianti non siano normalmente visibili".

Pertanto, prescindendo dalla circostanza che la predetta norma urbanistico-edilizia prevede espressamente esclusivamente l'installazione di impianti solari su terrazzi protetti da parapetti, poiché il ricorrente non ha dimostrato la non visibilità dell'impianto fotovoltaico, da installare sulla falda del tetto della sua abitazione, il provvedimento impugnato non risulta illegittimo.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Venosa, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Referendario

IL SEGRETARIO